

**PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI AL NODO DEI PAGAMENTI-SPC**

**TRA**

L'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, avente sede e domicilio fiscale in Roma, 00137, Viale Marx n. 43, codice fiscale n. 97735020584, in persona del Direttore Generale, Ing. Agostino Ragosa, in qualità di commissario straordinario, (di seguito, l' "**Agenzia**")

**E**

Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, (di seguito, "**INAIL**" ovvero "Amministrazione") CF 01165400589, nella persona del dott. Stefano Tomasini, direttore centrale della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, con sede in Roma, 00145, via Santuario Regina degli Apostoli n.33, di seguito denominate congiuntamente le "**Parti**" e disgiuntamente la "**Parte**"

**PREMESSO CHE IL PRESENTE PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE OPERA NEL  
RISPETTO**

- del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, il "Codice");
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71, comma 1-bis del Codice;
- del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE", nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto stesso;
- del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- di ogni provvedimento e/o documentazione predisposta dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività, istituita ai sensi dell'articolo 79 del Codice;
- della determinazione commissariale n. 34/2013 DIG avente ad oggetto l'approvazione degli schemi di convenzione con i prestatori di servizi di pagamento e dei protocolli di sperimentazione per l'adesione delle pubbliche amministrazioni al nodo dei pagamenti - SPC;

**CONSIDERATO CHE**

- a) il predetto decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 20, comma 2, conferisce all'Agenzia le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate in precedenza a DigitPA come specificate all'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;
- b) le suddette funzioni sono riconducibili, tra l'altro, all'emanazione di regole, standard e guide tecniche, alla vigilanza e controllo sul rispetto di norme, nonché all'elaborazione di regole tecniche, standard e guide tecniche;
- c) il predetto decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all'art. 20, comma 1, assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e con l'Agenda digitale europea;
- d) l'articolo 5, comma 1, del Codice dispone che *“I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1 giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*
- e) l'articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice dispone che i soggetti di cui all'art.2, comma 2, *“Si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.*

296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71”;

- f) l'articolo 5, comma 4, del Codice dispone che “L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo”;
- g) l'articolo 81, comma 2bis del Codice dispone che “Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”;
- h) l'articolo 6, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148,

stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato”*;

- i) è esigenza della Pubblica Amministrazione a fronte dei pagamenti ricevuti di:
  - i. avere a disposizione su appositi sistemi informatici l'importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate;
  - ii. fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;
- j) sulla base dei compiti definiti dalle norme di cui alle precedenti lettera g) e lettera h), anche ai fini di generare economie di scala per le pubbliche amministrazioni e facilitare gli adempimenti della normativa, proseguono le attività per la sperimentazione della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati;
- k) l'INAIL, dovendo gestire un congruo numero di cause attive e passive, intende aderire in via sperimentale al Nodo dei Pagamenti-SPC anche al fine di potere instradare esclusivamente le operazioni informatiche di pagamento richieste dall'INAIL e aventi ad oggetto le spese di giustizia relative al Processo Civile Telematico, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente e, pertanto, si pone come Punto di Accesso del Processo Civile Telematico abilitato ai sensi dell'articolo 25 del Decreto del Ministro della Giustizia del 21 febbraio 2011 anche nello scambio di flussi elettronici tra i prestatori di servizi di pagamento abilitati e il Ministero della Giustizia stesso in quanto Pubblica Amministrazione beneficiaria dei relativi pagamenti.

Tutto quanto premesso e considerato, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**  
**(Definizioni)**

1. Nell'ambito della presente Protocollo si intende per:
  - a) **Amministrazioni Pubbliche**: le Amministrazioni definite all'articolo 2, comma 2 del Codice;
  - b) **Amministrazione/i aderente/i**: le Amministrazioni Pubbliche di cui al punto a) che partecipano alla Sperimentazione oggetto del presente Protocollo;
  - c) **Prestatore di servizi di pagamento**: il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall'articolo 114-sexies del TUB;
  - d) **Servizi del Nodo dei Pagamenti - SPC**: i servizi di pagamento in modalità informatica, messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Prestatore convenzionato, conformi al Modello di processo operativo per il funzionamento della piattaforma tecnologica di interconnessione ed interoperabilità di cui all'Articolo 4, così come descritti nell'
  - e) **Protocollo di Sperimentazione**: il presente atto, compresi tutti i suoi allegati e i documenti ivi richiamati, che regola le procedure legate all'esecuzione di operazioni di pagamento in modalità informatica a favore delle Pubbliche Amministrazioni;
  - f) **Convenzione**: l'atto che regola, nei confronti dei Prestatori di servizi di pagamento, le procedure legate all'erogazione dei servizi di pagamento in modalità informatica a favore delle Amministrazioni Pubbliche;
  - g) **Allegato A**: "Specifiche Tecniche del Nodo dei Pagamenti - SPC";
  - h) **Allegato B**: "Convenzione per la Sperimentazione del Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni";
  - i) **Prestatore convenzionato**: il Prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, a fornire alle Amministrazioni Pubbliche aderenti i servizi di pagamento oggetto in modalità informatica secondo le specifiche di cui agli Allegati A e B;
  - j) **PEC**: Posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68;
  - k) **Referente dei pagamenti**: la persona nominata dall'Amministrazione

Aderente quale referente e responsabile del Protocollo di sperimentazione nei confronti dell’Agenzia per l’Italia Digitale;

- l) **Referente dell’Agenzia per l’Italia Digitale:** la persona nominata dall’Agenzia per l’Italia Digitale quale Referente del presente Protocollo e/o della Convenzione nei confronti del Prestatore convenzionato;
- m) **Utente privato:** cittadino o impresa che intende utilizzare gli strumenti di pagamento messi a disposizione dal Prestatore convenzionato per effettuare un pagamento a favore di una Amministrazione aderente.

## **Articolo 2**

### **(Premesse, Considerato e Allegati)**

1. Le premesse, i considerato, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di sperimentazione, così come fanno parte integrante e sostanziale della stessa, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Allegato A: “Specifiche Tecniche del Nodo dei Pagamenti - SPC”
- Allegato B: “Convenzione per la Sperimentazione del Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni”.

2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole del presente Protocollo disponga diversamente.

## **Articolo 3**

### **(Oggetto del Protocollo)**

1. Oggetto del presente Protocollo è la partecipazione dell’Amministrazione alle attività connesse alla sperimentazione delle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti - SPC di cui al successivo Articolo 4, per consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5 del Codice, nonché, in occasione dell’adesione in via sperimentale al Nodo dei pagamenti – SPC, consentire altresì all’Amministrazione, di instradare i pagamenti informatici delle spese di giustizia relative al Processo Civile Telematico e, pertanto, di porsi come Punto di Accesso del Processo Civile Telematico nello scambio di flussi elettronici

tra i prestatori di servizi di pagamento abilitati e il Ministero della Giustizia, quale Pubblica Amministrazione beneficiaria dei pagamenti *de quo*.

2. Le procedure di cui al comma che precede saranno rese disponibili agli utenti del servizio, a livello sperimentale, per tutta la durata prevista per il presente Protocollo.

3. Le finalità della sperimentazione di cui al comma 1, sono quelle di fornire, tra l'altro, un contributo alla verifica dei processi di pagamento a favore delle pubbliche amministrazioni e alla stipulazione delle Convenzioni per la partecipazione dei Prestatori di servizi di pagamento al Nodo dei Pagamenti – SPC.

#### **Articolo 4**

##### **(Infrastruttura di interconnessione e interoperabilità – Nodo dei Pagamenti - SPC)**

1. Ai fini del presente accordo s'intende per Nodo dei Pagamenti – SPC la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità al disposto dall'articolo 81, comma 2-bis, del Codice e al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso Codice.

2. L'infrastruttura tecnologica di cui al comma 1 sarà messa a disposizione, a livello sperimentale, di tutti i prestatori di servizi di pagamento che abbiano sottoscritto con l'Agenzia la Convenzione di cui all'Allegato B “Convenzione per la Sperimentazione del Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni”.

#### **Articolo 5**

##### **(Obblighi delle Parti)**

1. Le Parti si impegnano ad operare per gestire al meglio le attività previste dall'Articolo 3: in particolare, l'Agenzia per l'Italia Digitale metterà a disposizione l'infrastruttura tecnologica di cui all'Articolo 4, alla quale l'Amministrazione si conetterà rispettando le regole di cui all'Allegato A.

2. Le Parti si impegnano a sperimentare congiuntamente i processi e i servizi che possono essere resi disponibili sul Nodo dei Pagamenti – SPC secondo le regole

di cui all'Allegato A, nonché della normativa e dei provvedimenti in materia di Processo Civile Telematico.

3. Le Parti si impegnano ad avviare la sperimentazione entro novanta giorni a partire dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.

4. Gli oneri per l'attivazione di detta sperimentazione sono a carico delle Parti, ciascuna per le attività di propria competenza.

5. Le Parti si danno atto che, nell'ambito delle attività previste dall'Articolo 3, la definizione dei servizi da erogare avviene nel pieno rispetto delle dinamiche competitive tra le imprese del settore dei pagamenti.

6. Per le attività svolte nell'ambito del presente Protocollo nulla è dovuto dall'Amministrazione e dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai Prestatori convenzionati.

#### **Articolo 6**

##### **(Durata della sperimentazione, disdetta e recesso)**

1. La sperimentazione oggetto del presente Protocollo avrà termine il 31 dicembre 2013, salva restando la possibilità in capo all'Amministrazione di aderire definitivamente al Nodo dei Pagamenti – SPC, una volta ottenuta da parte dell'Agenzia il giudizio di idoneità dell'interfacciamento realizzato con i Servizi applicativi di base e con quelli opzionali prescelti, in seguito all'effettuazione degli specifici test (connettività, funzionali e di integrazione) richiesti dall'Agenzia.

2. Durante la vigenza del presente Protocollo, le Parti si riservano la facoltà di recedere dallo stesso, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta, con preavviso di 180 giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

3. L'Agenzia per l'Italia Digitale in relazione alle attività inerenti la realizzazione del Nodo dei Pagamenti - SPC, si riserva di indicare, nel corso della durata del presente Protocollo, eventuali modifiche alle attività di sperimentazione.

#### **Articolo 7**

##### **(Rendicontazione dei pagamenti)**

1. Per quanto concerne le operazioni di pagamento eseguite in favore dell'Amministrazione Aderente, il Prestatore convenzionato rendiconta l'avvenuto

pagamento all'Amministrazione Aderente che ne ha fatto richiesta al più tardi entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata conclusa l'operazione di pagamento, con le modalità indicate nell'Allegato A.

### **Articolo 8**

#### **(Trasparenza)**

1. L'Articolo 8 della Convenzione di cui all'Allegato B prevede che il Prestatore convenzionato renda noto all'Utente privato, prima dell'effettuazione dell'operazione di pagamento, il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare la relativa operazione di pagamento.

2. L'Amministrazione, prima dell'effettuazione dell'operazione di pagamento, rende noto all'Utente privato, il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare tale operazione sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia e con le modalità indicate nell'Articolo 10.

### **Articolo 9**

#### **(Implementazione tecnologiche e procedurali)**

1. Le implementazioni tecniche, necessarie a mantenere allineato l'impianto tecnologico, di cui all'Allegato A, alle modifiche normative e/o procedurali, nonché alle evoluzioni tecnologiche che dovessero intervenire nel corso del tempo, saranno concordate e pianificate tra il Referente dell'Agenzia per l'Italia Digitale ed il Referente dei pagamenti.

2. L'Amministrazione adegua le proprie procedure di interconnessione al Nodo dei Pagamenti - SPC secondo le tempistiche concordate al comma 1.

### **Articolo 10**

#### **(Comunicazioni tra le Parti)**

1. Le Parti, ciascuna per la propria competenza, nominano una persona (Referente dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Referente dei pagamenti per l'Amministrazione) quale referente e responsabile del Protocollo di sperimentazione nei confronti della controparte, al quale devono essere indirizzate tutte le comunicazioni previste dal Protocollo di sperimentazione e dai suoi allegati.

2. Le comunicazioni sono scambiate esclusivamente in forma scritta tramite PEC ai seguenti indirizzi:

**Agenzia per l'Italia Digitale:** [protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it)

**Amministrazione:** [dcsit@postacert.inail.it](mailto:dcsit@postacert.inail.it)

## **Articolo 11**

### **(Trattamento dei dati, Consenso al trattamento)**

1. L'Amministrazione si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, ai sensi di quanto previsto da detto decreto in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Protocollo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dello stesso.

2. Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento, l'una in favore dell'altra, dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Protocollo. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Protocollo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione della presente Protocollo, le parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e del titolare del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente Protocollo, si rinvia alla normativa vigente in materia di dati sensibili.

## **Articolo 12**

### **(Legge applicabile e foro competente)**

1. Le norme applicabili al presente Protocollo sono quelle previste nell'ordinamento italiano.

2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo, che

non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

### **Articolo 13**

#### **(Disposizioni generali)**

1. Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della presente Protocollo risultassero nulle in tutto o in parte, il Protocollo resterà comunque valido per la restante parte e, se del caso, le clausole nulle verranno sostituite da nuove e diverse clausole pattizie tra le Parti, previo dunque il relativo accordo e salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo rappresenta la sostanziale volontà delle Parti che è stata in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole ivi contenute sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione l'articolo 1341 del codice civile.

### **Articolo 14**

#### **(Clausola fiscale)**

1. Il presente Protocollo, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 131/86 e del d.p.r. 642/72 solo in caso d'uso.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Roma, lì

Per l'INAIL

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale